



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

UFFICIO ELETTORALE

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l'articolo 1 del D.L. 1/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificata dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare:

RICORDA CHE

“Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore”

Per richiedere detto trattamento gli elettori interessati devono **ENTRO IL 9 MARZO 2020** rendere una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicando l'indirizzo completo e possibilmente un recapito telefonico. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico, **rilasciato dal medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale**, con data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di legge tali da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Tale certificato dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1/2006.

L'ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la consegna dei moduli di domanda (Ufficio elettorale piazza Costituente n° 1 – orario: dal lunedì al venerdì 8.30-11.00 e lunedì e giovedì anche 15.30-17.30).

Albano Laziale, 2 marzo 2020.

IL SINDACO
Nicola Marini